

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ATC SPA in
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA
AI SENSI DELL'ART. 2501 TER C.C.**

* * * *

PREMESSA

Il presente progetto di fusione è redatto in attuazione degli indirizzi già deliberati dagli Enti azionisti di riferimento delle società partecipanti alla fusione e costituisce un elemento essenziale del più complessivo progetto di riorganizzazione delle Aziende della mobilità e della sosta, deliberato dagli stessi azionisti, agli atti in oggetto si fa riferimento per quanto riguarda presupposti ed obiettivi dell'operazione.

In particolare il complessivo progetto di riorganizzazione delle Aziende citato prevede, fra gli altri elementi, per quanto qui di rilievo, che in esito all'operazione di riassetto la Provincia della Spezia non detenga partecipazioni nella società ATC ESERCIZIO SPA, per esigenze pubblicitiche connesse allo svolgimento delle procedure di gara; la società ATC ESERCIZIO SPA non partecipa direttamente alla fusione in oggetto, ma viene qui richiamata l'operazione di distribuzione di riserve da parte di ATC SPA che consentirà lo scorporo della partecipazione detenuta da ATC SPA in ATC ESERCIZIO SPA prima dell'incorporazione in ATC Mobilità e Parcheggi SPA.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

- a) **ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA**, Via Saffi 3, La Spezia, capitale sociale euro 3.218.000 i.v., P.IVA 01199840115; **società incorporante;**
- b) **ATC SPA**, Via Leopardi 1, La Spezia, capitale sociale euro 3.180.000 i.v., P.IVA 00211210117; **società incorporanda;**

**2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE,
CON LE MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE**

La società incorporante ATC Mobilità e Parcheggi SPA assumerà lo statuto riportato in **allegato 1** e manterrà la denominazione di ATC Mobilità e Parcheggi SPA; (nello schema di statuto allegato in luogo di ATC Mobilità e Parcheggi SPA viene utilizzato il termine "Newco", che

verrà sostituito dalla denominazione ATC Mobilità e Parcheggi SPA); analogamente, nello schema di statuto è lasciata in bianco l'indicazione del capitale sociale e del numero di azioni che verrà integrata con l'effettivo capitale e numero di azioni come da atto di fusione.

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

L'operazione di fusione si concretizza nell'incorporazione della **ATC SPA nella ATC Mobilità e Parcheggi SPA.**

ATC SPA detiene il 29% del capitale della ATC Mobilità e Parcheggi SPA, pari a numero **933.220** azioni del valore nominale di euro 1 cadauna.

L'Assemblea Straordinaria di ATC SPA che delibererà la fusione procederà preliminarmente ma nel medesimo atto, con l'assenso espresso dell'azionista Provincia della Spezia e con la sussistenza delle richieste maggioranze assembleari straordinarie, alla distribuzione di riserve agli azionisti - allocate alla voce VI. Altre Riserve come riserve distribuibili del bilancio al 31/12/2017 di ATC SPA per euro 3.129.183 mediante attribuzione a tutti i propri azionisti, tranne la Provincia della Spezia, per le motivazioni esposte in premessa, pro-quota, della partecipazione detenuta in ATC ESERCIZIO SpA, come segue:



AZIONISTA	NUM AZIONI
PROVINCIA DELLA SPEZIA	-
COMUNE DELLA SPEZIA	2.767.211
COMUNE DI AMEGLIA	11.661
COMUNE DI ARCOLA	23.817
COMUNE DI BEVERINO	9.511
COMUNE DI BOLANO	18.626
COMUNE DI BORGHETTO V.	4.359
COMUNE DI BRUGNATO	3.884
COMUNE DI CALICE AL G.	8.956
COMUNE DI CARRO	1.585
COMUNE DI CARRODANO	2.497
COMUNE DI CASTELNUOVO M.	13.712
COMUNE DI FOLLO	16.129
COMUNE DI FRAMURA	4.121
COMUNE DI LERICI	45.296
COMUNE DI LEVANTO	17.397
COMUNE DI ORTONOVO	11.413
COMUNE DI PIGNONE	4.240
COMUNE DI PORTOVENERE	22.985
COMUNE DI RICCO'DEL GOLFO	9.511
COMUNE DI RIOMAGGIORE	4.280
COMUNE DI ROCCHETTA VARA	3.725
COMUNE DI S.STEFANO MAGRA	16.367
COMUNE DI SARZANA	66.169
COMUNE DI SESTA GODANO	6.420
COMUNE DI VARESE LIGURE	7.926
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	24.491
COMUNE DI ZIGNAGO	3.884
TOTALE AZIONI ATC ESERCIZIO	3.129.183

L'operazione di distribuzione riserve sopra evidenziata, poiché risulta completamente connessa e correlata con l'intero percorso di fusione, avrà effetto giuridico ed esecuzione solo al momento dell'atto di fusione, contestualmente e in modo propedeutico allo stesso e in assenza del quale si intenderà priva di ogni efficacia.

Il rapporto di cambio delle azioni per quanto concerne la contestuale, ma logicamente successiva, fusione per incorporazione di ATC SPA (incorporanda) in ATC Mobilità e Parcheggio SPA (incorporante), che tiene conto e considera nella valutazione, per ciascun azionista, al fine di mantenere inalterato il valore complessivo per ciascuno, gli effetti dell'operazione di distribuzione riserve sopra menzionata, è determinato sulla base della relazione riportata in **allegato 2**); tenuto conto della partecipazione detenuta in ATC Mobilità e Parcheggio SPA (incorporante) da ATC SPA (incorporata) si procederà come segue, sulla base dei valori attribuiti alle due società e riportati nella relazione di cui all'allegato 2 e pari ad euro **5.350.000** per ATC Mobilità e Parcheggio SPA ed euro **6.026.565** per ATC SPA (*pari a 13.300.000 euro come*

risultante dalla valutazione della società meno il valore della partecipazione in ATC ESERCIZIO distribuita anticipatamente e pari ad euro 5.721.935 e del 29% delle azioni ATC MP possedute da ATC SPA stessa il cui valore ammonta ad euro 1.551.500; quindi: $13.300.000 - 5.721.935 - 1.551.500 = 6.026.565$)

- Le valutazioni indicate in allegato 2 vengono utilizzate esclusivamente per la determinazione dei valori economici relativi delle due società partecipanti alla fusione;
- Il patrimonio netto della società incorporante ATC Mobilità e Parcheggi SPA post-fusione verrà prudenzialmente mantenuto pari alla somma dei patrimoni netti al 31/12/2017 delle due società partecipanti alla fusione, al netto della differenza fra il valore di carico della partecipazione del 29% detenuta in ATC Mobilità e Parcheggi SPA da ATC SPA e il valore nominale della stessa, differenza pari ad euro 41.955, che verrà portata a riduzione del patrimonio complessivo, dalla voce Altre Riserve; il valore del patrimonio netto della società incorporante ATC Mobilità e Parcheggi SPA post-fusione viene pertanto determinato in euro **9.272.643** e sarà costituito dal Capitale Sociale determinato in base a quanto specificato al punto successivo, dalle riserve ricostituite nel bilancio della società incorporante post-fusione – al netto dell'importo di euro 41.955 sopra menzionato - e dai risultati di esercizio al 31/12/2017 riportati a nuovo.
- Il Capitale Sociale della società ATC Mobilità e Parcheggi SPA post fusione risulterà pari alla somma dei capitali sociali delle due società partecipanti alla fusione, al netto di 933.220 azioni di ATC Mobilità e Parcheggi Spa possedute dall'incorporata ATC SPA; pertanto, il capitale sociale della società ATC Mobilità e Parcheggi post-fusione viene determinato in euro **5.464.780,00** costituito da 5.464.780 azioni da euro 1 nominale ciascuna.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Come precisato al paragrafo precedente, il capitale sociale della società incorporante (ATC Mobilità e Parcheggi SPA) verrà aumentato da 3.218.000 euro a 5.464.780 euro (+ 2.246.780 euro); le azioni attualmente esistenti (sia di ATC Mobilità e Parcheggi SPA che di ATC SPA) verranno annullate e si procederà con l'emissione di nuove azioni della società incorporante ATC Mobilità e Parcheggi SPA post-fusione secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	% ARROTONDATA
PROVINCIA DELLA SPEZIA	1.344.056,00	24,59%
COMUNE DELLA SPEZIA	3.829.421,00	70,07%
COMUNE DI AMEGLIA	8.549,00	0,16%
COMUNE DI ARCOLA	17.476,00	0,32%
COMUNE DI BEVERINO	6.979,00	0,13%
COMUNE DI BOLANO	13.667,00	0,26%
COMUNE DI BORGHETTO V.	3.199,00	0,06%
COMUNE DI BRUGNATO	2.850,00	0,05%
COMUNE DI CALICE AL C.	6.572,00	0,12%
COMUNE DI CARRO	1.193,00	0,02%
COMUNE DI CARRODANO	1.832,00	0,03%
COMUNE DI CASTELNUOVO M.	10.061,00	0,18%
COMUNE DI FOLLO	11.835,00	0,22%
COMUNE DI FRAMURA	3.024,00	0,06%
COMUNE DI LERICI	33.237,00	0,61%
COMUNE DI LEVANTO	12.765,00	0,23%
COMUNE DI ORTONOVO	8.375,00	0,15%
COMUNE DI PIGNONE	3.111,00	0,06%
COMUNE DI PORTOVENERE	16.866,00	0,31%
COMUNE DI RICCO DEL GOLFO	6.979,00	0,13%
COMUNE DI RIOMAGGIORE	3.140,00	0,06%
COMUNE DI ROCCHETTA VARA	2.733,00	0,05%
COMUNE DI S. STEFANO MAGRA	12.009,00	0,22%
COMUNE DI SARZANA	47.834,00	0,88%
COMUNE DI SESTA GODANO	4.711,00	0,09%
COMUNE DI VARESE LIGURE	5.816,00	0,11%
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	17.971,00	0,33%
COMUNE DI ZIGNAGO	2.850,00	0,05%
COMUNE MONTEROSSO	26.699,00	0,47%
	5.464.780,00	100%

che concretizza i criteri di cui all'allegato 2), nel rispetto dell'invarianza per ogni azionista dei valori antecedenti all'operazione oggetto del presente progetto, con accettazione integrale da parte degli stessi delle modalità di determinazione e di eventuali differenze per arrotondamento, senza necessità di conguagli in denaro.

5) DECORRENZA E DATA DALLA QUALE LE NUOVE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

5.1 - *DECORRENZA AI SENSI DELL'ART. 2504-BIS DEL CODICE CIVILE*

In conformità all'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, la fusione avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile.

5.2 - *DECORRENZA AI SENSI DELL'ART. 2504-BIS, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE, DELL'ART. 172, COMMA 9 DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917 ED ALTRA NORMATIVA VIGENTE*

Ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda ATC SPA al bilancio della società incorporante ATC Mobilità e Parcheggio SPA e ai fini della partecipazione delle nuove azioni emesse agli utili, in conformità all'art. 2504-bis, comma 3, del Codice civile, nonché ai fini fiscali in conformità all'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e per ogni altro effetto ai sensi della normativa vigente, gli effetti della fusione, per ogni società partecipante alla fusione, decorreranno dalle ore 00.00 del 1° (primo) giorno del proprio esercizio in corso al momento in cui la fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del Codice civile, avrà effetto e cioè dal momento in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile verrà eseguita, e comunque non anteriormente al primo giorno dell'esercizio della società incorporante in corso alla predetta data.



6) DATA DI DECORRENZA IMPUTAZIONE OPERAZIONI

Ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda ATC SPA al bilancio della società incorporante ATC Mobilità e Parcheggi SPA e ai fini della partecipazione delle nuove azioni emesse agli utili, in conformità all'art. 2504-bis, comma 3, del Codice civile, nonché ai fini fiscali in conformità all'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e per ogni altro effetto ai sensi della normativa vigente, gli effetti della fusione, per ogni società partecipante alla fusione, decorreranno dalle ore 00.00 del 1° (primo) giorno del proprio esercizio in corso al momento in cui la fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del Codice civile, avrà effetto e cioè dal momento in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile verrà eseguita, e comunque non anteriormente al primo giorno dell'esercizio della società incorporante in corso alla predetta data.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A FAVORE DI SOCI O AMMINISTRATORI E VANTAGGI PARTICOLARI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

L'attuazione del presente progetto di fusione è subordinata all'approvazione delle assemblee straordinarie delle società partecipanti. Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna 29 giugno 2018 presso la sede sociale delle due società e pubblicato sul sito internet delle medesime.

Il presente progetto viene inoltre depositato ai sensi di legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di LA SPEZIA

* * *

LA SPEZIA, 29 giugno 2018

Per l'incorporanda

Per l'incorporante

ATC SPA


ATC Mobilità e Parcheggi SPA

Il rappresentante legale

Il rappresentante legale

ALFREDO PERI

STEFANO SCIURPA



.....



.....

Allegato 1: Statuto società incorporante ATC Mobilità e parcheggi SPA
(nell'allegato denominata "NEWCO SPA")

Allegato 2: Modalità di determinazione del rapporto di cambio

Allegato 1

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

NEWCO S.P.A.

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "NEWCO S.p.a." (nel prosieguo indicata anche come "la società") a totale capitale pubblico, strutturata al servizio degli enti pubblici soci, che opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

Art. 2

Sede e domicilio

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.
2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali altri organi sociali, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.
3. E' fatto obbligo al socio comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
4. L'Assemblea, nei modi di legge ed in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale.


Art. 3

Oggetto Sociale



1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- a) la gestione della sosta a tariffa, le attività ad essa complementari e le opere ed i lavori ad essa connessi ai sensi di legge;
- b) la gestione di aree e di strutture destinate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;
- c) la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture di parcheggio con annessi impianti ed opere complementari, nonché la realizzazione di opere e lavori di apprestamento e di attrezzatura di aree pubbliche e private da destinare a parcheggio;
- d) la progettazione e la realizzazione di aree commerciali e/o direzionali direttamente connesse alla struttura del parcheggio;
- e) controllo sulla sosta degli autoveicoli avvalendosi anche di ausiliari del traffico;
- f) rimozione autoveicoli;
- g) sviluppo tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta;
- h) gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della semaforica;
- i) installazione, gestione e manutenzione pannelli informativi elettronici;
- j) elaborazione dei dati utili al monitoraggio del traffico viario, alla rilevazione del fabbisogno della domanda di parcheggio ed alla determinazione delle tariffe di sosta;
- k) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzati al trasporto pubblico locale e alla mobilità, di proprietà o comunque ad altro titolo, nella disponibilità della società medesima;



l) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli artt.6 e 7 L.R. n. 33/2013;

m) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013;

n) affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. 33/2013 (modificata dalla L.R. 19 del 9/08/2016);

o) gestione del contratto di cui all'art. 15 L.R. 33/2013 ed il monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

p) la definizione di strategie ed iniziative uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, tali da contenere l'uso dell'auto privata, in particolare negli ambiti urbani;

q) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali::

r) ulteriori attività che gli enti locali stabiliscono di esercitare in forma associata.

2. Solo in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- compiere attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;

- assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionari, in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, anche costituendo aventi oggetto analogo od

affine o connesso al proprio;

- contrarre mutui, ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o altri soggetti nei quali abbia, interessenze e partecipazioni esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente :

- ai sensi di legge, la società potrà assumere in appalto o in gestione per conto previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, anche come membro di associazioni temporanee di imprese ed altre aggregazioni societarie, gli stessi servizi, segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse in extraterritorialità, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;

- la società potrà prendere parte, ai sensi di legge, ad iniziative di project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività.

3. La società è vincolata a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti precedenti per conto degli Enti pubblici soci in misura superiore all'80% del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. È comunque esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività riguardante la produzione e gestione di servizi di trasporto pubblico locale così come definiti agli articoli 4 e 5 della L.R. 33/2013 e s.m.

Art. 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 2050, potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5

Capitale sociale e azioni

1. Il capitale sociale è di euro
(.....) ripartito in numero di
..... (.....) azioni
ordinarie e indivisibili del valore nominale di euro
(.....) ciascuna.

2. Il capitale sociale nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, da enti locali e/o da società da essi interamente partecipate anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli sopra indicati.

3. I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dall'organo di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art.2344 c.c..

4. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti

in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti ai sensi del codice civile.

Art. 6

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

2. L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 7

Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Art. 8

Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in via non proporzionale alle azioni da questi possedute.

3. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse

alcuno per cui i versamenti fatti non debbono essere considerati sopravvenienze
attive.

Art. 9

Trasferimento delle azioni

1. Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, liquidazione di società ecc.), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a soci, ivi inclusa la fattispecie di trasferimento a diverso soggetto giuridico totalmente o parzialmente posseduto dall'alienante, od a terzi della partecipazione nella società e/o della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni ovvero di diritti di opzione o obbligazioni convertibili in azioni della società (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, fermo restando i vincoli di cui al presente statuto, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata RR all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a. Ogni socio che, avendone la facoltà, sia interessato all'acquisto, deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata RR consegnata alle poste non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b. Le azioni dovranno essere trasferite entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata RR da inviarsi entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo

tra loro.

9. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un terzo, con funzioni di arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione sulla base di criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

10. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore, si procederà alla nomina di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003, su richiesta della parte più diligente.

11. Nell'effettuare la sua determinazione il terzo arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente, intendendosi soddisfatto il requisito ove l'esercizio parziale del diritto di prelazione dei soci esistenti, nel suo insieme, eguagli la totalità delle azioni offerte.

13. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, per il trasferimento delle azioni a non soci è richiesto l'accertamento da parte dell'organo di amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto ed il gradimento dell'Assemblea espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta.



14. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

15. Il mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

16. La decisione assunta sul gradimento verrà comunicata all'organo di amministrazione e questo provvederà ad informare il socio interessato con lettera raccomandata RR inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

17. Qualora entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Art.10

Recesso

1. I soci hanno diritto di recesso per le cause indicate all'art. 2437 e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437-bis.

Art. 11

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 - bis, comma secondo del codice civile.

Art.12

Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha competenze e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:

a. Sull'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b. Sull'approvazione della relazione sul governo societario che deve prevedere, fra l'altro, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

c. Sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d. Sulla nomina, revoca e determinazione della durata e del compenso, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili, dell'organo di amministrazione;

e. Sulla nomina dei membri del collegio sindacale, ad eccezione di quanto indicato all'articolo 30, e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, determinandone i compensi e nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;

f. Sugli indirizzi generali per la gestione dei beni e dei servizi affidati alla società;

g. Sugli altri oggetti sottoposti al suo esame ed autorizzazione dall'organo di amministrazione;

h. Sull'acquisto, sulla cessione, sul conferimento, sull'affitto, sull'usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;

i. Sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili, o cooperative, controllate o collegate o partecipate;

j. Sulla responsabilità di amministratori e sindaci;

k. Sulla eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie o rappresentanze nonché filiali, succursali, uffici o agenzie nel territorio nazionale;

l. Sulla emissione di obbligazioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13

Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza della assemblea straordinaria:

- a. Le modifiche dello statuto;
- b. La nomina, la sostituzione, e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. Le altre materie ad essa riservate dalla legge.
- d. Sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 14

Deliberazioni e convocazioni

- 1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
- 2. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente consiglio d'amministrazione in via ordinaria o straordinaria nei casi e con le modalità di legge. L'avviso di convocazione, contenente gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ., deve essere inviato mediante le seguenti alternative formalità: plico raccomandato RR fax munito del rapporto di ricezione posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) e ricevuto almeno 8 gg prima della data fissata per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può in alcun modo coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 3. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, agli Enti Locali soci, a cura dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Luogo di convocazione

- 1. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi

in luogo diverso, purché nel Comune ove ha sede la società, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art. 16

Convocazione annuale

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo d'amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Art. 17

Quorum costitutivo

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si applicano le disposizioni di legge in vigore

Art. 18

Diritto d'intervento

1. Ogni socio, che in quanto tale, ha diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati che devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Art. 19

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, dal vice presidente, se nominato, o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

3. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale secondo le disposizioni di cui all'art 2375 cc. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.

Art. 20

Quorum deliberativo

1. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, ad eccezione che in sede di approvazione del bilancio annuale ed in caso di nomina e revoca delle cariche sociali, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia nelle convocazioni successive con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Art. 21

Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli

amministratori, dal collegio sindacale, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

2. I soci che non hanno diritto a chiedere l'annullamento hanno comunque diritto al risarcimento dei danni.

Art. 22

Amministrazione della società

1. La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 bis a 2409-septies del codice civile con le seguenti particolarità. Gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

2. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

3. L'organo amministrativo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia normativamente previsti e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 23

Amministratore Unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.

2. All'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 24

Consiglio di Amministrazione



1. Qualora consentito dalla Legge, la società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere a tutti gli effetti automaticamente decaduto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero consiglio. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

Art. 25

Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri di amministrazione della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed

il presente statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare i suoi poteri direttamente o mediante il suo presidente, l'amministratore delegato, se nominato, e nel rispetto delle attribuzioni conferite al direttore generale, anch'esso se nominato ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può in ogni caso attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il caso in cui, previa autorizzazione dell'assemblea, siano attribuite deleghe anche al Presidente. La carica di Vicepresidente può essere conferita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purchè in Italia dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale.

4. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con avviso tramite fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) da inviarsi almeno 5 gg prima della data fissata per l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) i piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano

degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea;

b) il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi;

c) il bilancio economico triennale, ove necessario per definire la convenienza e fattibilità degli investimenti;

d) il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

e) il piano del personale allegato al bilancio economico di previsione annuale;

f) la eventuale nomina di un amministratore delegato e/o di un direttore generale;

g) le convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

h) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione a gare di affidamento di attività e servizi, ricompresi nei fini istituzionali della società;

j) l'acquisto e la vendita di beni immobili, e le operazioni immobiliari;

k) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;

l) l'adozione di qualsiasi decisione ed esercizio di voto relativamente alle altre società partecipate;

7. Le materie di cui sopra non sono delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. L'efficacia delle delibere relative ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l è subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea.

9. Il Consiglio di Amministrazione riferisce della propria attività ai soci pubblici enti locali, con periodicità trimestrale per ogni esercizio.

10. Le copie e gli estratti dei verbali contenenti le deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o notaio.

Art. 26

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, è attribuita la rappresentanza della società, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

2. Al Presidente compete la convocazione del consiglio, la presidenza e la direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle relative sottoscrizioni: egli inoltre, per conto dell'intero consiglio, provvede a convocare l'assemblea dei soci, ne presiede le assise, fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 18 del presente Statuto, ne controlla il regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le sottoscrizioni.

3. Al Presidente possono essere delegate particolari funzioni compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

4. In caso di assenza od impedimento, le funzioni di presidente saranno svolte dal vicepresidente se designato o da un consigliere delegato, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e nei limiti di cui all'art. 25 comma 2 del presente statuto.

5. La firma del vicepresidente sugli atti sociali costituisce prova dell'assenza,



nei confronti dei terzi, del Presidente.

Art. 27

Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del presente statuto.

Art. 28

Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili.

Art. 29

Collegio sindacale

1. La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. L'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia normativamente stabiliti e ferme restando le inconfiribilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.

3. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

4. Il compenso spettante ai sindaci non può superare i limiti normativamente stabiliti.

5. E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art.30

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione secondo quanto previsto dagli artt. 2409 - bis e seguenti del codice civile.

2. L'attività di revisione legale dei conti è documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Art. 31

Strumenti programmatici

1. Sono strumenti programmatici della società, da elaborare e approvare da parte del Consiglio di amministrazione con le maggioranze di cui al comma 6 dell'articolo 25 e soggetti all'autorizzazione dell'Assemblea, di cui al comma 8 dello stesso articolo:

a. I piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea:

b. Il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di



funzionamento, le previsioni di costi e ricavi. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso:

c. Il bilancio economico di previsione triennale, ove necessario, ed anch'esso conforme ai piani programma di cui al punto a), per definire la convenienza e fattibilità degli investimenti.

Art. 32

Esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio in tutte le sue parti definite per legge.

Art. 33

Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - a. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del codice civile;
 - b. il residuo a disposizione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione.
2. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.

Art. 34

Scioglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia convocando l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 35

Clausola di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ricorrendo all'organismo di mediazione esistente presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia e Savona, al cui regolamento espressamente si aderisce.

2. Per tutte le controversie di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà competente il Tribunale della Spezia.

Art. 36

Computo dei termini


1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati come giorni liberi con ciò intendendosi che non si considera al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 37

Norma finale

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A.
Il Presidente e A.D.G.
Stefano Sclurpa



ATC SPA
L'Amministratore Unico
ALFREDO PERI



ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE CRITERI CONCAMBIO

Valore attribuito ad ATC Mobilità e Parcheggi SPA

5.350.000

Valore attribuito ad ATC ESERCIZIO

6.400.000

Valore totale attribuito ad ATC SPA

13.300.000

meno: valore partecipazione in ATC ESERCIZIO oggetto di distribuzione nella prima fase della operazione di fusione come da progetto

5.721.935 pari all'89,4052% dell'importo di euro 6.400.000

meno: valore del 29% già posseduto in ATC Mobilità e Parcheggi dall'incorporata ATC SPA

1.551.500 pari al 29% dell'importo di euro 5.350.000

Valore netto attribuito ad ATC SPA

6.026.565

Quindi:

VALORI ECONOMICI % SU TOTALE

Valore attribuito ad ATC Mobilità e Parcheggi SPA

5.350.000

47,03%

Valore netto attribuito ad ATC SPA

6.026.565

52,97%

Valore capitale economico totale della società risultante dalla fusione

11.376.565

100,00%

I valori di cui sopra vengono utilizzati esclusivamente al fine di determinare il "peso" complessivo sulla nuova società dell'apporto di ciascuna delle due società oggetto di fusione e quindi il numero delle azioni da attribuire agli azionisti.

Per quanto concerne invece il patrimonio netto della società risultante dalla fusione, lo stesso verrà prudenzialmente determinato senza allocare plusvalori valutativi derivanti dalla fusione, ma in continuità di valori, sia civilistici che fiscali rispetto ai valori al 31/12/2017, tenuto conto dell'annullamento della partecipazione detenuta da ATC SPA in ATC Mobilità e Parcheggi e della differenza fra il valore di carico di tale partecipazione nel bilancio di ATC SPA e il valore nominale della stessa, differenza pari ad euro 41.955. Pertanto:

Il capitale sociale, in attuazione del medesimo principio di prudenza e di continuità, verrà determinato in misura pari al valore nominale dei capitali sociali al 31/12/2017 delle due società oggetto di fusione, al netto della partecipazione detenuta da ATC SPA in ATC Mobilità e Parcheggi SPA come segue:

	ATC MP SPA	ATC SPA	TOTALE
CAPITALE SOCIALE	3.218.000	3.180.000	
meno: annullamento 29% detenuto da ATC SPA	933.220		
CAPITALE SOCIALE "NETTO"	2.284.780	3.180.000	5.464.780

ATTRIBUITO COME SEGUE:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	% ARROTONDATA
PROVINCIA DELLA SPEZIA	1.344.056,00	24,59%

COMUNE DELLA SPEZIA	3.829.421,00	70,07%
COMUNE DI AMEGLIA	8.549,00	0,16%
COMUNE DI ARCOLA	17.476,00	0,32%
COMUNE DI BEVERINO	6.979,00	0,13%
COMUNE DI BOLANO	13.667,00	0,25%
COMUNE DI BORGHETTO V.	3.199,00	0,06%
COMUNE DI BRUGNATO	2.850,00	0,05%
COMUNE DI CALICE AL C.	6.572,00	0,12%
COMUNE DI CARRO	1.163,00	0,02%
COMUNE DI CARRODANO	1.832,00	0,03%
COMUNE DI CASTELNUOVO M.	10.061,00	0,18%
COMUNE DI FOLLO	11.835,00	0,22%
COMUNE DI FRAMURA	3.024,00	0,06%
COMUNE DI LERICI	33.237,00	0,61%
COMUNE DI LEVANTO	12.765,00	0,23%
COMUNE DI ORTONOVO	8.375,00	0,15%
COMUNE DI PIGNONE	3.111,00	0,06%
COMUNE DI PORTOVENERE	16.866,00	0,31%
COMUNE DI RICCIODEL GOLFO	6.979,00	0,13%
COMUNE DI RIOMAGGIORE	3.140,00	0,06%
COMUNE DI ROCCHETTA VARA	2.733,00	0,05%
COMUNE DI S.STEFANO MAGRA	12.009,00	0,22%
COMUNE DI SARZANA	47.834,00	0,88%
COMUNE DI SESTA GODANO	4.711,00	0,09%
COMUNE DI VARESE LIGURE	5.816,00	0,11%
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	17.971,00	0,33%
COMUNE DI ZIGNAGO	2.850,00	0,05%
COMUNE MONTEROSSO	25.699,00	0,47%
	5.464.780,00	100,00%

Per quanto concerne le riserve di patrimonio netto:

	ATC MP SPA	ATC SPA	TOTALE
RISERVA LEGALE	36.905	115.071	151.976
RISERVA RIVALUTAZIONE	-	1.413.349	1.413.349
RISERVA COPERTURA FLUSSI FINANZIARI	8.466	7.110	15.576
ALTRE RISERVE	-	4.366.035	4.366.035
meno: riserva distribuita per partecipazione ESERCIZIO	-	3.129.183	3.129.183
meno: differenza valore di carico ATC MP	-	41.955	41.955
VALORE NETTO ALTRE RISERVE	-	1.194.897	1.194.897
UTILI A NUOVO al 31/12/2017	1.010.387	52.830	1.063.217
TOTALE RISERVE			3.807.863
TOTALE PATRIMONIO NETTO			9.272.643

VALORIZZAZIONE PER SOCI (A) (ante fusione)	ATC SPA	ATC MP	ATC ESERCIZIO	TOTALE
PROVINCIA DELLA SPEZIA	1.267.899	326.405	1.203.781	2.798.054
COMUNE DELLA SPEZIA	4.208.230	4.828.381	3.995.513	13.032.124
COMUNE DI AMEGLIA	17.718	4.561	16.822	39.102
COMUNE DI ARCOILA	36.220	9.325	34.389	79.933
COMUNE DI BEVERINO	14.464	3.724	13.733	31.920
COMUNE DI BOLANO	28.325	7.292	26.893	62.510
COMUNE DI BORGHETTO V.	6.629	1.707	6.294	14.630
COMUNE DI BRUGNATO	5.906	1.520	5.607	13.034
COMUNE DI CALICE AL C.	13.620	3.506	12.932	30.058
COMUNE DI CARRO	2.411	621	2.289	5.320
COMUNE DI CARRODANO	3.797	977	3.605	8.379
COMUNE DI CASTELNUOVO M.	20.852	5.368	19.798	46.018
COMUNE DI FOLLO	24.528	6.315	23.288	54.131
COMUNE DI FRAMURA	6.268	1.614	5.951	13.832
COMUNE DI LERICI	68.884	17.734	65.402	152.019
COMUNE DI LEVANTO	26.457	6.811	25.119	58.387
COMUNE DI ORTONOVO	17.357	4.468	16.479	38.304
COMUNE DI PIGNONE	6.448	1.660	6.122	14.231
COMUNE DI PORTOVENERE	34.954	8.999	33.187	77.140
COMUNE DI RICCIO DEL GOLFO	14.464	3.724	13.733	31.920
COMUNE DI RIOMAGGIORE	6.509	1.676	6.180	14.364
COMUNE DI ROCCHETTA VARA	5.665	1.458	5.379	12.502
COMUNE DI S. STEFANO MAGRA	24.890	6.408	23.632	54.929
COMUNE DI SARZANA	99.137	25.622	94.126	218.785
COMUNE DI SESTA GODANO	9.763	2.513	9.270	21.546
COMUNE DI VARESE LIGURE	12.053	3.103	11.444	26.600
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	37.244	9.588	35.362	82.194
COMUNE DI ZIGNAGO	5.906	1.520	5.607	13.034
quota detenuta	6.026.565	5.296.500	5.721.935	17.045.000
	100%	99,00%	89,41%	
COMUNE DI MONTEROSSO		53.500 1%		53.500
VALORE TOTALE SOCIETA'	6.026.565	5.350.000	6.400.000	17.776.565
				17.098.500

Il valore totale indicato evidenzia l'importo "di competenza" di ciascun socio in funzione della valorizzazione attribuita a ciascuna società e alle quote di partecipazione

	VERIFICA VALORI POST_FUSIONE		ATC ESERCIZIO		ATC IMPIANTO SPA FUSE		VALORE TOTALE		CONFRONTO		INVARIANZA VERIFICA
	valore	%	valore	%	valore	%	VALORE TOTALE	VALORE INIZIALE (A)			
PROVINCIA DELLA SPEZIA											
COMUNE DELLA SPEZIA	5.060.045	0,00%	2.798.054	79,06%	2.798.054	24,59%	2.798.054	2.798.054	-		
COMUNE DI AMEGLIA	21.305	0,33%	7.972.079	0,33%	7.972.079	70,07%	13.032.124	13.032.124	-		
COMUNE DI ARCOLEA	43.551	0,68%	17.797	0,16%	17.797	0,16%	39.102	39.102	-		
COMUNE DI BEVERINO	17.391	0,27%	36.382	0,32%	36.382	0,32%	79.933	79.933	-		
COMUNE DI BOLANO	34.058	0,53%	14.529	0,13%	14.529	0,13%	31.920	31.920	-		
COMUNE DI BORGHETTO V.	7.971	0,12%	28.452	0,25%	28.452	0,25%	62.510	62.510	-		
COMUNE DI BRUGNATO	7.102	0,11%	6.659	0,06%	6.659	0,06%	14.630	14.630	-		
COMUNE DI CALICE AL C.	16.377	0,26%	5.932	0,05%	5.932	0,05%	13.034	13.034	-		
COMUNE DI CARRO	2.899	0,05%	13.681	0,12%	13.681	0,12%	30.058	30.058	-		
COMUNE DI CARRODANO	4.565	0,07%	2.421	0,02%	2.421	0,02%	5.320	5.320	-		
COMUNE DI CASTELNUOVO M.	25.073	0,39%	3.814	0,03%	3.814	0,03%	8.379	8.379	-		
COMUNE DI FOLLO	29.493	0,46%	20.945	0,18%	20.945	0,18%	46.018	46.018	-		
COMUNE DI FRANMURA	7.536	0,12%	24.638	0,22%	24.638	0,22%	54.131	54.131	-		
COMUNE DI LERICI	82.827	1,29%	6.296	0,06%	6.296	0,06%	13.832	13.832	-		
COMUNE DI LEVANTO	31.812	0,50%	69.192	0,61%	69.192	0,61%	152.019	152.019	-		
COMUNE DI ORTONOVO	20.870	0,33%	26.575	0,23%	26.575	0,23%	58.387	58.387	-		
COMUNE DI PIGNONE	7.754	0,12%	17.434	0,15%	17.434	0,15%	38.304	38.304	-		
COMUNE DI PORTOVENERE	42.029	0,66%	6.477	0,06%	6.477	0,06%	14.231	14.231	-		
COMUNE DI RICCODDEL GOLFO	17.391	0,27%	35.111	0,31%	35.111	0,31%	77.140	77.140	-		
COMUNE DI RIOMAGGIORE	7.826	0,12%	14.529	0,13%	14.529	0,13%	31.920	31.920	-		
COMUNE DI ROCCHETTA VARA	6.812	0,11%	6.538	0,06%	6.538	0,06%	14.364	14.364	-		
COMUNE DI S. STEFANO MAGRA	29.928	0,47%	5.690	0,05%	5.690	0,05%	12.502	12.502	-		
COMUNE DI SARZANA	119.204	1,86%	25.001	0,22%	25.001	0,22%	54.929	54.929	-		
COMUNE DI SESTA GODANO	11.739	0,18%	99.581	0,88%	99.581	0,88%	218.785	218.785	-		
COMUNE DI VARESE LIGURE	14.493	0,23%	9.807	0,09%	9.807	0,09%	21.546	21.546	-		
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	44.783	0,70%	12.107	0,11%	12.107	0,11%	26.600	26.600	-		
COMUNE DI ZIGNAGO	7.102	0,11%	37.411	0,33%	37.411	0,33%	82.194	82.194	-		
ALTRI SOCI	5.721.935	89,41%	11.323.065	99,53%	11.323.065	99,53%	13.034	13.034	-		
COMUNE MONTEROSSO	678.065	10,59%	53.500	0,47%	53.500	0,47%	53.500	53.500	-		
TOTALE VALORE	6.400.000	100,00%	11.376.565	100,00%	11.376.565	100,00%	17.098.500	17.098.500	-		

ATC MOBILITA' E MACCHERIE S.p.A.
 Il Presidente e A.D.G.
 Stefano Sciarpa



ATC SPA
 L'Amministratore Unico
 ALFREDO PERI

